



TRIBUNALE DI GENOVA

QUARTA SEZIONE CIVILE

ESTRATTO del VERBALE della RIUNIONE del 15 maggio 2024

Integrato con riunione del 11 ottobre 2024

Art. 47 quater O.G., e art. 95.1 e 101.2 della circolare sulla formazione delle tabelle 2020/2022

LINEE GUIDA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'EQUA INDENNITA' PER TUTELE E AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO

Premessa

Dal punto di vista normativo, opera il principio generale della gratuità dell'incarico del tutore, come espressamente enunciato dall'art. 379, comma 1 c.c. ed applicabile all'amministrazione di sostegno in virtù del richiamo di cui al primo comma dell'art. 411 c.c..

La stessa disposizione normativa (art. 379 c.c.) prevede la possibilità che venga riconosciuta al tutore (amministratore di sostegno) un'equa indennità che dovrà essere calcolata tenendo conto dell'entità del patrimonio del tutelato/beneficiario di AdS e della difficoltà di gestione.

Il primo parametro ha natura oggettiva dal momento che, in ragione dell'obbligo di rendicontazione che grava sull'amministrazione di sostegno ai sensi dell'art. 380 c.c., è dato conoscere l'entità dei beni del beneficiario; il secondo è rimesso all'apprezzamento del giudice tutelare che, partendo dal dato oggettivo, potrà considerare tutti gli aspetti e le difficoltà sorte nella gestione della procedura, di natura non solo patrimoniale, per quantificare l'indennità.

In presenza dei presupposti di legge, l'equa indennità va garantita al fine di ristorare tempo e risorse dedicate alla cura del beneficiario ed alla gestione del patrimonio e degli interessi dello stesso, soprattutto laddove le attività svolte si siano rivelate particolarmente complesse ed impegnative per numero e difficoltà.

L'attività dell'amministratore di sostegno dovrà essere valutata ai fini della liquidazione dell'indennità, non solo in termini di gestione del patrimonio, delle effettive attività poste

in essere e dei risultati raggiunti dall'amministrazione ma, laddove sia previsto, anche in termini di gestione della persona e di cura dei suoi interessi personali.

Si evidenzia che l'equa indennità è giuridicamente differente dalla liquidazione delle prestazioni per attività giudiziarie da parte di ausiliari e quindi ai fini della determinazione di tale equa indennità non si farà riferimento a tali criteri ma solo ai criteri di cui all'art. 379 c.c. come declinati nei paragrafi che seguono.

1. Valutazione del patrimonio

Ai fini della liquidazione dell'equa indennità va valutato il patrimonio del beneficiario della misura di protezione.

Il criterio che si ritiene di adottare distingue tra beneficiari con patrimonio mobiliare superiore a 50.000 Euro (per i quali si farà riferimento al patrimonio per il calcolo dell'equa indennità) e beneficiario con patrimonio mobiliare inferiore a 50.000 Euro (per i quali si farà riferimento al reddito annuale).

Nella fascia tra 30.000 e 50.000 Euro l'ads potrà scegliere se calcolare la richiesta di indennità sul reddito o sul patrimonio.

Quindi:

- **Per i patrimoni mobiliari superiori a 50.000 Euro l'indennità si calcola sul patrimonio (salvo che l'amministratore/tutore non ritenga di chiedere di calcolarla sul reddito nei casi in cui tale reddito è molto alto)**
- **Per i patrimoni mobiliari inferiori a 30.000 Euro l'indennità si calcola sul reddito**
- **Per i patrimoni mobiliari compresi tra 30.001 e 50.000 l'indennità si calcola a scelta dell'amministratore di sostegno o sul reddito o sul patrimonio**

Tali criteri sono stati adottati analizzando la media delle ads e tutele che, in gran parte, riguardano persone con redditi bassi comunque inferiori a 30.000 Euro e senza particolari patrimoni mobiliari.

Laddove invece i patrimoni mobiliari siano significativi si ritiene di utilizzare questi ultimi come riferimento in quanto sussiste anche una responsabilità dell'ads nella gestione degli stessi.

2. Criteri di calcolo dell'indennità per i redditi

Per calcolare l'equa indennità sui redditi è stata predisposta la tabella che segue che prevede che l'equa indennità sia calcolata in percentuale sul reddito annuale.

Redditi

Da	Scaglioni			Obiettivo	Compenso	
	A	Intervallo	Aliquota		Da	a
0,00	15.000,00	15.000,00	10%		0,00	1.500,00
15.000,00	28.000,00	13.000,00	8,00%	500,00	1.500,00	2.540,00
28.000,00	40.000,00	12.000,00	7,50%	500,00	2.540,00	3.440,00

40.000,00	50.000,00	10.000,00	6,50%	800,00	3.440,00	4.090,00
50.000,00	60.000,00	10.000,00	6,00%	700,00	4.090,00	4.690,00
60.000,00	9.999.999,00		6%		4.690,00	

Va innanzitutto precisato che per i redditi fino a 4800 Euro annui (400 Euro al mese), reddito di fatto inferiore anche alla pensione sociale, si prevede di non liquidare alcuna indennità (l'ads/tutore potrà poi chiedere una liquidazione finale sul patrimonio residuo).

Per i redditi da 4800 a 30.000 Euro si applicano invece gli scaglioni sopra individuati.

La tabella prevede delle percentuali decrescenti con il crescere del valore degli scaglioni: la percentuale di partenza è pari al 10% della somma complessiva delle entrate mensili dell'anno (stipendio/pensione, eventuali canoni di locazione percepiti e cedole).

In tale modo viene garantita una equa indennità dignitosa anche nel caso di redditi bassi.

Tale percentuale diminuisce con il crescere dei redditi per evitare che l'equa indennità diventi eccessiva.

Il calcolo della liquidazione avviene garantendo che comunque, con il crescere dei redditi, cresca in ogni caso la liquidazione dell'indennità, adottando cioè un criterio progressivo nella determinazione del calcolo.

Quindi gli scaglioni successivi al primo vengono applicati sulla parte del reddito eccedente lo scaglione precedente.

3. Criteri di calcolo dell'indennità per i patrimoni

Analoga tabella è stata prevista per il calcolo dell'indennità sui patrimoni.

Patrimonio mobiliare

Da	Scaglioni		Aliquota	
	A	Intervallo	Min	Max
0,00	30.000,00	30.000,00	0,0%	0,0%
30.000,00	50.000,00	20.000,00	4,0%	5,0%
50.000,00	100.000,00	50.000,00	3,0%	4,5%
100.000,00	300.000,00	200.000,00	2,0%	2,5%
300.000,00	1.000.000,00	700.000,00	1,5%	2,0%
1.000.000,00	99.999.999,00	98.999.999,00	1,0%	1,5%

Nel patrimonio mobiliare vanno computati tutti le forme di risparmio (compresi investimenti in titoli e polizze) esistenti alla data finale del periodo annuale di rendicontazione.

Nell'individuazione dell'importo da liquidare all'interno del range previsto per ciascuno scaglione, il giudice dovrà valutare sia il flusso delle entrate annuo in rapporto a quello delle uscite e, quindi, se trattasi di patrimonio statico o patrimonio dinamico (in aumento o in diminuzione) sia la complessità del caso e la difficoltà della gestione (ad esempio la gestione di un patrimonio immobiliare in aggiunta rispetto alla casa di abitazione, casi in cui è

presente un'alta conflittualità familiare ovvero quando l'apporto dell'amministrazione di sostegno ha determinato un incremento del patrimonio del beneficiario).

4. Attività straordinaria e aumento della liquidazione.

Determinata la somma base della liquidazione, questa potrà essere aumentata sino alla metà in considerazione di attività di straordinaria amministrazione espletate nel corso dell'anno di amministrazione di sostegno in favore del beneficiario ovvero di attività comunque complesse ed impegnative connesse alla situazione del beneficiario quali:

- vendita e/o acquisto di immobili ed in generale stipula di atti pubblici;
- scioglimento di comunione;
- transazioni;
- attività giudiziaria (rappresentanza in processi quale parte in sostituzione del beneficiario);
- partecipazione a mediazioni civili, commerciali, mediazione in conflitti familiari (rappresentanza quale parte in sostituzione del beneficiario);
- altri atti di straordinaria amministrazione di cui agli artt. 374 e 375 c.c.);
- difficoltà inerenti la cura della persona (es. particolari terapie sanitarie in reazione a gravi eventi patologici, risistemazione e/o sgombero della casa di abitazione rinvenuta in condizioni di grave degrado, ricostruzione del tessuto familiare in caso di emarginazione, ecc.);
- particolare complessità nella gestione del patrimonio immobiliare o estrema rilevanza del patrimonio immobiliare
- gestione elevata conflittualità familiare

N.B. Nell'ipotesi in cui l'Amministratore rappresenti e assuma in una causa la difesa della persona amministrata, in relazione a detta attività non è previsto un compenso separato e diverso rispetto alla liquidazione di cui all' art. 379 c.c. L'equa indennità potrà peraltro in questi casi venire maggiorata sino alla metà rispetto all'indennità base

Si ricorda che la rappresentanza processuale dell'amministrato è soggetta sempre ad autorizzazione del giudice tutelare che valuta l'evidente utilità della nomina dell'ads quale difensore dell'amministrato.

La presente tabella di liquidazione dovrà essere applicata a tutte le amministrazioni di sostegno e tutele attualmente aperte presso il Tribunale di Genova ed in particolare a quelle aperte successivamente alla sua entrata in vigore.

In via eccezionale e residuale, infatti, il Giudice Tutelare potrà mantenere alcune liquidazioni che dovessero risultare invariate da diversi anni laddove il patrimonio dovesse essere sempre stato di valore costante nel tempo.

5. Casi particolari di liquidazione dell'indennità.

Nel caso in cui il beneficiario dell'amministrazione di sostegno abbia entrate annuali insufficienti a determinare una liquidazione che non lo pregiudichi (ad esempio perché le spese per l'assistenza e il mantenimento esauriscono del tutto i suoi redditi) il prelievo di quanto liquidato potrà essere rinviato al momento della chiusura dell'ads sul patrimonio residuo.

Se il beneficiario non ha nessun patrimonio liquido ma è proprietario di beni immobili che non possono essere venduti (ad es. prima casa) e/o titolare di investimenti non suscettibili di essere liquidati (ad es. perché vincolati per un certo periodo), ugualmente l'amministratore di sostegno potrà richiedere una equa indennità al Giudice Tutelare che verrà liquidata immediatamente ma prelevata dall'AdS solo nel momento in cui le condizioni economiche del beneficiario dovessero mutare ovvero dopo il decesso dello stesso.

In tutti questi casi l'amministratore di sostegno nel formulare l'istanza di liquidazione all'interno del rendiconto annuale dovrà evidenziare la propria intenzione di prelevare la liquidazione solo all'avveramento di almeno una delle due condizioni sopra indicate.

6. Presentazione della liquidazione

L'istanza di liquidazione va presentata unitamente al rendiconto come da verbale art 47 OG sezione IV Civile del 1/06/2020 e vademecum pubblicato sul sito dell'Ordine Avvocati il 22/06/2020

Si ricorda che rendiconto e istanza di liquidazione devono essere presentati annualmente (salvo termini più brevi indicati nel provvedimento di nomina)

La mancata presentazione del rendiconto nei termini, salvo giustificati motivi, può costituire motivo di revoca dell'amministratore di sostegno (salvo comunque l'obbligo di rendicontare ugualmente ogni annualità)

Qualora l'istanza di liquidazione non venga presentata contestualmente al rendiconto si intende rinunciata.

L'istanza di liquidazione deve già contenere una proposta di liquidazione secondo i calcoli di cui alla tabella di cui al punto 2 e 3 che verranno verificati e valutati dal giudice tutelare.

Per predisporre il modello di istanza di liquidazione sulla base degli standard sopra delineati è stato realizzato apposito applicativo a cui si può accedere al seguente link:

www.laboratoriogiustizia.it

L'applicativo produce un documento con un QR Code di controllo: tale documento, editabile, va completato e depositato per il tramite del PCT.